



Istituto Comprensivo Statale Simaxis - Villaurbana

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado
Via Roma, 2 - 09088 Simaxis (OR)



0783/405013

C.F. 80005050952



0783/406452

oric823009@istruzione.it

<http://icsimaxis-villaurbana.edu.it/>

oric823009@pec.istruzione.it

CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO A.S. 2023 - 2024

Il giorno 21 maggio 2024, alle ore 12.00 negli uffici della Dirigenza dell'Istituto Comprensivo di Simaxis Villaurbana, viene sottoscritto il presente Contratto Integrativo di Istituto,

L'intesa viene sottoscritta tra:


PARTE PUBBLICA:

Il Dirigente Scolastico:


Giuseppe Scarpa

PARTE SINDACALE:

RSU:


Cannas Roberta, Franzinu M. Brunella, Ledda Alessandro

RAPPRESENTANTI OO.SS

FLC-CGIL SCUOLA

CISL-SCUOLA

FED.NAZ.GILDA/UNAMS

SNALS CONFAL


ANIEF

FIRMATARIE CCNL

(E. Aroffu)

(S. Mette)

(L. Cariccia)





Il presente contratto è lo strumento esplicativo del sistema delle relazioni sindacali orientate a costruire relazioni stabili tra l'amministrazione e i soggetti sindacali. Esse sono caratterizzate da:

- partecipazione attiva e consapevole;
- correttezza e trasparenza dei comportamenti;
- dialogo costruttivo;
- reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi;
- prevenzione e risoluzione dei conflitti.

e perseguono gli obiettivi di

- contemperare il miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati;
- migliorare la qualità delle decisioni assunte;
- sostenere la crescita professionale e l'aggiornamento del personale e i processi di innovazione organizzativa.



TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata

- 1- Il presente contratto si applica a tutto il personale Docente ed ATA dell'Istituto Comprensivo, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.
- 2- Il presente contratto dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2023/24.
- 3- Il presente contratto resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
- 4- Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.

Art.2 - Interpretazione autentica

- 1- Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro dieci giorni dalla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
- 2- Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni.
- 3- L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art.3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

- 1- La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.



Handwritten signatures:
H. B. ...
...
A. ...

Handwritten signatures:
...
...



**TITOLO SECONDO
RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI**

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art.4 - Obiettivi e strumenti

- 1- Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a) partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b) contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
- 2- In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art.5 - Rapporti tra RSU e Dirigente Scolastico

- 1- La RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e comunica il nominativo al Dirigente Scolastico; qualora non potesse essere individuata, all'interno, la RSU designa un altro lavoratore; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
- 2- Entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, il Dirigente Scolastico comunica il monte ore annuo disponibile per attività sindacale; la RSU comunica al Dirigente Scolastico le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
- 3- Il Dirigente Scolastico indice le riunioni con la RSU per lo svolgimento dei diversi modelli di relazioni sindacali convocando componenti della parte sindacale a parteciparvi di norma con almeno cinque giorni di anticipo
- 4- La convocazione per ogni incontro deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 6 – Informazione

- 1- L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019 - 2021al quale si rinvia integralmente.
- 2- Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 30, c. 10, lett. b1);
 - i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 30, c. 10, lett. b2);



H. B. ...
R. ...
A. ...

[Signature]

[Signature]



- i dati relativi all'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'art. 78 del CCNL 2019-2021 (Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa) precisando per ciascuna delle attività retribuite, l'importo erogato, il numero dei lavoratori coinvolti e fermo restando che, in ogni caso, non deve essere possibile associare il compenso al nominativo del lavoratore che lo ha percepito
- 3- Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa

- 1- La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
- 2- La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 37 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
- 3- Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - i criteri generali per gli interventi rivolti alla prevenzione ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 30, c. 4, lett. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per la determinazione dei compensi (art. 30 c. 4, lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai percorsi per le competenze trasversali ed orientamento e di tutte le risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 30, c. 4, lett. c3);
 - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale dall'art. 1, comma 249 della legge n. 160 del 2019 (art. 30, c. 4, lett. c4);
 - i criteri per l'utilizzo dei permessi sindacali ai sensi dell'art. 10 del CCNQ 4/12/2017 e s.m.i. (art. 30, c. 4, lett. c5);
 - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vitalavorativa e vita familiare (art. 30, c. 4, lett. c6);

i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 30, c. 4, lett. c7);

- i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 30, c. 4, lett. c8);
- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 30, c. 4, lett. c9);
- il personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale (art. 30, c. 4, lett. c10);
- i criteri per l'assegnazione del personale docente ai plessi dell'istituzione scolastica.

Art. 8 – Confronto

- l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 30, c. 9, lett. b1);
- i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 30, c. 9, lett. b2);
- i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 30, c. 9, lett. b3);
- la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 30, c. 9, lett. b4);
- i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l'accesso agli stessi (art. 30, c. 9, lett. b5);
- i criteri per il conferimento degli incarichi al personale ATA (art. 30, c. 9, lett. b6).





CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art.9 - Attività sindacale

- 1- La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata in ogni plesso, in luogo visibile e accessibile al personale, e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
- 2- La RSU a richiesta può usufruire di uno spazio dedicato nel sito internet dell'Istituto da utilizzare come bacheca sindacale.
- 3- Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
- 4- La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale situato presso la sede centrale, concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
- 5- Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro

- 1- Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 31 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021, cui si rinvia integralmente.
- 2- La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
- 3- Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
- 4- L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
- 5- Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
- 6- Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del recapito telefonico, per cui n. 1 unità di personale ausiliario e n. 1 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.



H. B. J. m. *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*
[Signature] *[Signature]* *[Signature]*



Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti

- 1- Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
- 2- I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo.
- 3- Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente .

Art. 12 – Assemblea consultiva

- 1- Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire l'Assemblea consultiva tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
- 2- Le modalità per l'effettuazione dell'Assemblea consultiva, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il Dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 13 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

- 1- Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal dirigente in base al regolamento redatto a seguito di protocollo di intesa tra il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative siglato in data 15.02.2021, in attuazione dell'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero siglato in data 2 dicembre 2020 tra le rappresentanze sindacali e l'ARAN, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021

Art. 14 - Criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 36 comma 8 CCNL Scuola 2019/21)

L'aggiornamento e l'attività di formazione continua costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del Sistema di istruzione e formazione e del Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto. In questa accezione la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento in servizio rappresenta allo stesso tempo una risorsa per l'amministrazione, un



[Handwritten signatures and initials]



diritto riconosciuto contrattualmente al personale che punta alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità, e un dovere etico nella ricerca della più funzionale ed efficace capacità di mantenere adeguata ai bisogni la propria competenza professionale. Per questa ragione è riconosciuta come priorità strategica per la nostra scuola e va quindi ampiamente favorita e sviluppata sia nella predisposizione di iniziative da parte della stessa istituzione, sia nella motivazione e disponibilità individuale nella partecipazione a iniziative esterne all'Istituzione. Il Piano di Formazione dell'Istituto comprenderà entrambe le iniziative, riconoscendole e comprendendole in funzione della loro coerenza e attinenza agli obiettivi conseguenti al Piano di Miglioramento.

1. Al fine di garantire la partecipazione alle iniziative di formazione attraverso la fruizione dei 5 giorni previsti dall'art. 36 c. 8, si conviene che
 - a. tutte le richieste effettuate a norma dell'art. 36 c. 8 saranno autorizzate
 - b. le richieste relative alla partecipazione oltre i 5gg previsti dal comma 5 saranno accolte e favorite, senza oneri per l'amministrazione, ricorrendo alle opportunità offerte dagli strumenti del regolamento dell'autonomia scolastica, come per esempio l'articolazione flessibile dell'orario di lavoro, da concordare con i richiedenti e da realizzare con la collaborazione di tutto il personale eventualmente interessato
2. Qualora il numero delle richieste da soddisfare, per contemporaneità, per numero e/o tipologia, siano tali da non poter essere sostenute senza limitazioni al diritto allo studio degli alunni, e perciò richiedano di valutare la possibilità di autorizzarne solo una parte, le stesse saranno garantite secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a. coerenza dei contenuti della formazione con le aree e tematiche scelte dal Collegio Docenti come prioritarie per la realizzazione del PTOF;
 - b. attinenza specifica dell'attività formativa e di aggiornamento rispetto alla discipline / ambito di insegnamento;
 - c. priorità ai docenti che hanno funzioni e/o incarichi nell'istituto inerenti alla tematica del corso di formazione o aggiornamento;
 - d. priorità ai docenti "figure sensibili o di sistema" della scuola (collaboratori DS, F.S., responsabili di plesso, coord. di dipartimento);
 - e. priorità tesa a garantire la partecipazione di docenti provenienti dal maggior numero di plessi;
 - f. priorità per docenti che per posizione giuridica possono garantire maggiore continuità nella scuola e migliore ricaduta didattica;
 - g. precedenza ai docenti per favorire la partecipazione prioritariamente a chi non ne ha ancora usufruito;
3. Le attività formative specifiche del personale ATA da svolgersi durante l'orario di lavoro saranno autorizzate dal Dirigente Scolastico, in relazione al funzionamento del servizio e nel rispetto delle seguenti priorità:
 - a. corsi previsti dalla norma;
 - b. promosse dall'amministrazione centrale o periferica, anche in modalità e-learning.





- c. previste nelle attività di formazione del PTOF e/o con il Piano delle attività annuale del personale;

In presenza di più richieste di partecipazione, durante l'orario di lavoro, per lo stesso corso saranno concesse autorizzazioni a non più di 2 partecipanti per profilo di appartenenza in base ai criteri dell'anzianità di servizio e della rotazione.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



TITOLO TERZO
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 15 – Collaborazione plurime del personale docente

- 1- Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.
- 2- I relativi compensi sono a carico del FIS dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 16 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

- 1- In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
- 2- Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
- 3- Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
- 4- Per particolari attività il Dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.





TITOLO QUARTO DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 17 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

- 1- Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - la richiesta sia compatibile con la necessità di garantire il servizio scolastico in continuità e qualità.
- 2- I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:
 - l'orario di entrata dovrà essere compatibile con la garanzia di assicurare il corretto orario di inizio delle lezioni;
 - l'orario di uscita dovrà essere compatibile con la garanzia di assicurare il corretto all'orario di conclusione delle lezioni e la chiusura degli edifici scolastici, ove previsto.

Art. 18 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e sul registro elettronico di norma a partire dalle ore 8.00 ed entro le ore 17.00; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme. Al di fuori di tali orari il personale non è tenuto a visionare le diverse comunicazioni.

Art. 19 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

- 1- Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifica formazione del personale interessato.
- 2- Tale formazione va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.


H. B. Luni



**TITOLO QUINTO
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO**

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 20 Fondo dell'Istituzione Scolastica

1. Il Fondo dell'Istituzione Scolastica è finalizzato a garantire l'attuazione del Piano dell'Offerta Formativa ed è utilizzato a favore di tutto il personale scolastico, che svolga attività diretta o di supporto alle attività previste dal P.O.F., in aggiunta o come intensificazione della normale attività lavorativa.
2. Il Fondo dell'anno scolastico 2023/24 è complessivamente alimentato da:
 - a) Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
 - b) ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR per le stesse finalità;
 - c) eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
 - d) altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento.
3. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale

Art. 21 –Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.


D. B. J. m



2. Per il presente anno scolastico, tali fondi comprendono:

a) per le finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione scolastica a.s. 2021/22 ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29/11/2007		€ 56.992,17
di cui <i>indennità di Direzione S.G.A.</i>		€ 4.290,00
Direzione al sostituto del D.S.G.A.		€ 500,40
		€ 52.201,77
b) disponibilità residua (economie) fondo a.s. precedente 2022/23		€ 9.069,68
c) compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva pari a	2023-24	€ 833,29
	residui	€ 3.056,97
		€ 3.890,26
d) per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa	2023-24	€ 3.890,98
	residui	€ 0,00
		€ 3.890,98
e) per gli incarichi specifici del personale ATA		€ 3.293,81
f) per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica		€ 69,56
g) per i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti	2023-24	€ 2.194,72
	residui	€ 0,00
		€ 2.194,72
h) per la valorizzazione del personale scolastico	2023-24	€ 11.075,94
	residui	€ 0,00
		€ 11.075,94
		€ 85.686,72





CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 22 – Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.
2. Accanto a prestazioni, riscontrabili in termini di partecipazione oraria, saranno incentivati e remunerati incarichi con valenza annuale per i quali sarà riscontrato il raggiungimento finale degli obiettivi e dei risultati prefissati, indipendentemente dal tempo impiegato e necessario per raggiungerli. Al contrario delle prime, i cui compensi sono calcolati in relazione alla quantità di ore effettuate, per gli altri, il cui compenso avviene per quantificazione forfetaria, l'assenza del dipendente, qualunque sia la sua motivazione, non può comportare di per sé una decurtazione diretta, dei compensi per produttività.
3. I compensi con quantificazione forfetaria potrebbero non essere erogati o essere parzialmente erogati solo qualora si sia valutato che l'assenza, abbia avuto una reale incidenza sotto il profilo della effettiva partecipazione, quantitativa e qualificativa, del dipendente stesso ai progetti e programmi di produttività e al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati prefissati, rendendo necessario finanche provvedere ad incaricare altro lavoratore per lo svolgimento della stessa mansione del lavoratore assente. In questo caso il FIS potrà essere assegnato proporzionalmente anche al personale Supplente Temporaneo che permanga in servizio per un tempo non inferiore a 30 giorni, o al personale, anche di ruolo, che effettivamente ha svolto l'incarico temporaneamente. Tale assegnazione sarà imputabile a quanto spettante al titolare sostituito.

Art. 23 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA.
2. A tal fine **fatte salve le risorse da impegnare per attività specifiche**

a) compensi per le ore avviamento alla pratica sportiva pari a	€ 3.890,26
b) per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa	€ 3.890,26
c) per gli incarichi specifici del personale ATA	€ 3.293,81
d) per compensi ore eccedenti per la sostituzione colleghi assenti	€ 2.194,72
per un totale di	€ 13.269,77

la somma disponibile rimanente pari a **72.416,95** viene ripartita



A. Pedole
P.B. Lun
[Signature]
[Signature]
[Signature]



- a) **€. 50.691,87 per le attività del personale docente** (70 %) per retribuire l'impegno aggiuntivo e/o intensivo documentabile in rapporto alle diverse attività approvate all'interno del P.O.F.
 - b) **€. 21.725,09 per le attività del personale A.T.A. (amm.vi e collaboratori)** (30 %) per retribuire l'impegno aggiuntivo e/o intensivo documentabile di ciascuno in rapporto alle attività progettuali del P.O.F.
3. Preso atto delle particolari esigenze derivanti dall'attuazione dei viaggi di istruzione, ritenuto prioritario sostenere la loro realizzazione come attività di particolare rilievo formativo, e dato che le economie dell'a.s. precedente afferiscono in larga parte alla mancata realizzazione della progettualità a carico del personale docente, le parti convengono di adeguare la ripartizione precedente di cui al comma 2 nella misura del 72% (€. 52.140,20) al personale docente e 28% (€. 20.276,75) al personale ATA, finalizzando la differenza di €. 1448,33 ad incentivare la partecipazione ai viaggi di istruzione.
 4. è consentito operare una variazione alla ripartizione di cui al comma precedente previa riapertura del tavolo di contrattazione.
 5. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.

Art. 24 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

1. Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartiti sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF. A tal fine le somme assegnate per le attività di formazione del personale saranno utilizzate per il personale docente nella misura del 70% e per le attività del personale ATA nella misura del 30% delle disponibilità, salvo fondi appositamente costituiti per la realizzazione di iniziative specificamente dedicate.
2. In particolare le somme destinate alle attività del personale docente, saranno utilizzate per la formazione nei settori di priorità del Piano di Miglioramento conseguente al Piano di formazione elaborato dal Collegio dei Docenti.

Art. 25 – Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 21, sulla base del Piano dell'Offerta Formativa, del Piano annuale delle attività dei docenti e del Personale ATA, il fondo d'istituto destinato al personale, **pari a €. 72.416,95** è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate





Fondo docenti		€ 52.140,20	
	percentuale	Quota	
1) Supporto alle attività organizzative	39%	€ 20.334,68	
n. 2 Collaboratori del DS	30%	€ 6.100,40	
n. 1 Coordin. Scuole Infanzia	5%	€ 1.016,73	
n. 14 Coordinatori di Plesso (50% uguale per tutti, 50% in proporzione al numero di alunni)	65%	€ 13.217,54	
2) Supporto alla didattica	26%	€ 13.556,45	
Coordinatori / Segretari consigli di classe / Team (35 unità)	56,50%	€ 7.659,40	
Gruppi di Lavoro Operativi per l'Inclusione (29 Gr.)	22,50%	€ 3.050,20	
Coord. e partecipazione Dipartimenti e altre Commissioni di lavoro (PTOF, TEAM Digitale) (18 unità)	4,50%	€ 610,04	
Azioni di tutoraggio Docenti Neoassunti (11)	16,50%	€ 2.236,81	
3) supporto all'organizzazione della didattica <i>(responsabile orientamento, responsabili dei laboratori, responsabile integrazione disabili, organizzazione e realizzazione viaggi d'istruzione)</i>	27%	€ 14.077,86	
Referenti di Area (Bullismo, Orientamento, Ambiente, Salute, ...) (4 unità)	3,00%	€ 422,34	
Incentivo per partecipazione ad attività di formazione e aggiornamento oltre quelle obbligatorie (1 h. funz. Per ogni 12 oltre il limite)	7,00%	€ 985,45	
incentivo per attività di innovazione metodologica dell'insegnamento e assunzione responsabilità in attività di coordinamento organizzativo e didattico (secondo criteri com. valutaz.)	75,00%	€ 10.558,39	
Realizzazione Viaggi istruzione in orario non di servizio Destinata in misura forfettaria al personale che partecipa a viaggi con durata maggiore di 8 ore e con pernottamento (64 unità)	15,00%	€ 2.111,68	
4) progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa non curricolare <i>(secondo il piano deliberato dal Collegio dei Docenti).</i>	8%	€ 4.171,22	











b) Personale ATA

Fondo ATA		€ 20.276,75	
		percentuale	Quota
Assistenti Amm.vi		€ 7.096,86	
intensificazione connesse al maggior carico di lavoro negli uffici di segreteria derivante da insufficienza di organico e da sostituzione di colleghi assenti per 5 Assistenti Amministrativi		22,0%	€ 4.460,88
a) servizi informatici della scuola – rapporti di gestione con Sito Internet - INPS – ENTRATEL – BANCA – VARGIU SCUOLA – RDP pecc		22,00%	€ 981,39
b) Consultazione dati archivi cessati da precedenti Istituti aggregati		12,00%	€ 535,31
c) Referente Gestione Protocollo Informatico e maggior carico di lavoro per gestione processi dematerializzazione		12,00%	€ 535,31
d) Maggior carico di lavoro per adempimenti legati all'anagrafe alunni su adempimenti Disabilità e vaccinali		22,00%	€ 981,39
e) Maggior carico di lavoro per ricostruzioni di carriera, gestione progetti, viaggi, formazione del personale		32,00%	€ 1.427,48
ore eccedenti per attività di lavoro straordinario uffici (x n. 5 unità)		13,0%	€ 2.635,98
Collaboratori Scolastici		€ 13.179,88	
Intensificazione connesse al maggior carico di lavoro nei plessi derivante dalla presenza di alunni in situazione di Handicap, insufficienza di organico e da sostituzione di colleghi assenti, supporto dell'amministrazione o della didattica		42,0%	€ 8.516,23
a) Maggior carico di lavoro per la collaborazione in presenza di situazioni di Handicap e/o con bisogni personalizzati - <u>Personale senza art.7</u>		36,00%	€ 3.065,84
b) Maggior carico di lavoro per la realizzazione di piccole manutenzioni		10,00%	€ 851,62
c) Maggior carico di lavoro per la collaborazione alla didattica in presenza di progetti di arricchimento dell'o. f., non altrimenti retribuita		24,00%	€ 2.043,90
d) Maggior carico di lavoro per la realizzazione delle condizioni di sicurezza e di primo soccorso		30,00%	€ 2.554,87
1) ore eccedenti per attività di lavoro straordinario uffici (in media h.100 x n. 30 unità, di cui MAX 11% retribuite)		23,0%	€ 4.663,65





E' consentita la compensazione tra le voci di riparto all'interno delle voci di intervento, finalizzata alla completa copertura degli incarichi attribuiti, in caso di avanzi in alcune di esse ed entro la copertura dell'ammontare stabilito.

Il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica, sono stati stabiliti dal Dirigente Scolastico su proposta del DSGA, e le corrispondenti risorse disponibili sono destinate così come indicato alla precedente tabella.

Inoltre, le altre risorse finalizzate vengono così ripartite

2. Personale Docente - Funzioni Strumentali:








Il Collegio dei Docenti ha istituito n.5 Funzioni Strumentali ad azione diffusa in tutto l'Istituto, alle quali viene riconosciuto un incentivo, proporzionale all'impegno della stessa indicato nell'incarico, come di seguito riportato:.	€ 3.890,98
1 - <u>"Coordinamento Organizzativo Attività GLO Sc. Infanzia e Primaria "</u>	800,00 €
2 - <u>"Coordinamento Organizzativo Attività GLO Sc. Secondaria"</u>	800,00 €
3 - <u>"Coordinamento Organizzativo Attività GLO Sc. Infanzia e Primaria "</u>	800,00 €
4 - <u>"Coordinamento dell'O.F. per le attività di Continuità e Orientamento"</u>	800,00 €
5 - <u>"Coordinamento azioni e attività relative al Sito Internet"</u>	690,98 €

3. per gli incarichi specifici del personale ATA (€ 3293,15)

Incarichi specifici per n. 2 Unità di per. amministrativo	€ 1.000,00
Incarichi specifici, per le unità di collaboratori scolastici a compensazione di analoghi incarichi ricoperti senza art.7 del CCNL	€ 2.293,81

Art. 26 - Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.



Art. 27 - Attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, fino ad un massimo di giorni 15, compatibilmente con le esigenze di servizio.
3. Nel periodo in cui non viene svolta attività didattica, è consentita la chiusura prefestiva dell'Istituzione Scolastica purché in detto periodo non siano state programmate attività dal Consiglio di Istituto o dal Collegio dei Docenti:
4. La chiusura della scuola è disposta dal D.S., se richiesta dalla maggioranza del personale e deliberata dal Consiglio di Istituto;
5. Il personale, a seguito di periodi di chiusura "prefestiva" potrà recuperare le ore prestate in eccedenza all'orario d'obbligo, e qualora non fosse possibile si ricorrerà ad una articolazione settimanale su cinque giorni invece che sei.



A. Belli
V. B. L...

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



TITOLO SESTO ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Il presente titolo viene predisposta sulla base ed entro i limiti di quanto previsto in materia dalla normativa vigente e in particolar modo dal D.Lgs n.242/96, dal D.M.382/98, dal CCNQ 7/5/96, dal D.lgs 81/08 ex 626/94, dalla legislazione in tema di igiene e sicurezza ed entro quanto stabilito dal vigente CCNL, che costituiscono la normativa di riferimento primaria in materia.

Art. 28 - Soggetti tutelati

I soggetti tutelati sono tutti coloro che nell'Istituzione Scolastica prestano servizio con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Ad essi sono equiparati gli allievi destinatari di attività d'insegnamento che prevedano l'uso di laboratori, di apparecchi e strumenti di lavoro, ivi comprese le apparecchiature fornite di videotermini.

Sono altresì da comprendere anche gli alunni presenti a scuola in orario extracurricolare e per attività di arricchimento dell'Offerta Formativa o per qualsiasi altra iniziativa assunta dall'Istituzione Scolastica. Gli alunni non sono numericamente computati ai fini degli obblighi che la legge correla al numero del personale impegnato presso l'Istituzione Scolastica.


Art. 29 - Obblighi in materia di sicurezza del Dirigente scolastico

Il Dirigente Scolastico, individuato in qualità di datore di lavoro, ai sensi del **D.lgs 81/08**, ha i seguenti obblighi in materia di sicurezza:

- adozione di misure protettive in materia di locali, strumenti, materiali, apparecchiature video terminali;
- valutazione dei rischi esistenti, compresi quelli da stress da lavoro correlato;
- elaborazione di apposito documento nel quale siano esplicitati i criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati, il programma di successivi miglioramenti;
- designazione del personale incaricato di attuare misure di prevenzione e sicurezza;
- informazione e comunicazione;
- attuazione di interventi di formazione, rivolti agli alunni e al personale scolastico, da organizzare compatibilmente con le altre attività.

Art. 30 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1. Su indicazione della RSU, all'interno della quale nessuno è disponibile a ricoprire il ruolo, viene designato un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), nella persona della Docente Michela Satta.
2. Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, disciplinate dal D.lgs 81/08, le parti concordano quanto segue:
 - a) il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso nei luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; egli segnala preventivamente al Dirigente Scolastico le visite che intende compiere negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi





congiuntamente con il Responsabile del servizio di protezione e prevenzione o con un addetto da questi incaricato;

- b) laddove la normativa prevede l'obbligo, da parte del Dirigente Scolastico di consultare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la consultazione si deve svolgere in modo da garantire la sua effettiva tempestività: pertanto il Dirigente Scolastico consulta il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza su tutti quegli eventi per i quali la disciplina legislativa ne prevede un intervento consultivo. In occasione della consultazione il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte sulle tematiche oggetto di consultazione.
3. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere informazioni e documenti relativi alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione. Delle informazioni e dei documenti ricevuti deve farne un uso strettamente connesso alla sua funzione.
4. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione scientifica con un programma di base di minimo 32 ore. I contenuti della formazione sono quelli previsti dalle norme vigenti in materia.
5. Per l'espletamento dei compiti propri del ruolo, oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizza appositi permessi orari, pari a 40 ore annue.

Art.31 - Servizio di prevenzione e protezione

Nell'unità scolastica il Dirigente Scolastico, in quanto datore di lavoro, ma senza specifica competenza in materia, ha individuato nella persona dell'Architetto Francesco Morittu, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Questi organizza il servizio di prevenzione e protezione, chiedendo al Dirigente di designare per tale compito, previa consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, una o più persone tra i dipendenti, secondo le dimensioni della scuola.

I lavoratori designati (docenti ed ATA), devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del loro incarico.

Art.32 - Sorveglianza sanitaria

I lavoratori addetti alle attività per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.

Essa è obbligatoria quando i lavoratori sono esposti a rischi specifici individuati dalla legge come particolarmente pericolosi per la salute elencati nel DPR 303/56, nel D.Lvo 277/91, nel D.Lvo77/92, e nello stesso D.Lgs 626/94, come modificato dal D.lgs 81/08

Nell'unità scolastica il Servizio è stato affidato dal Dirigente Scolastico al Dott. Daniele Meloni che assume le funzioni previste dal profilo di Medico Competente.





Art. 33 - Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi

Il Dirigente Scolastico indice, almeno una volta all'anno, una riunione alla quale partecipano lo stesso Dirigente che la presiede, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, i collaboratori del dirigente, i responsabili di plesso.

Nel corso della riunione il Dirigente Scolastico sottopone all'esame dei partecipanti: il documento sulla sicurezza; l' idoneità dei mezzi di protezione individuali, il programma di formazione e informazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute.

La riunione ha carattere consultivo.

Il Dirigente Scolastico valuterà se accogliere, in tutto o in parte, i suggerimenti scaturiti dalla riunione assumendosi tuttavia la responsabilità di non tener conto degli eventuali rilievi emersi e documentati nell'apposito verbale che deve essere redatto per ogni riunione.

Art.34 - Rapporti con gli enti locali proprietari

Per gli interventi di tipo strutturale deve essere rivolta all'Ente Locale formale richiesta di adempimento, motivandone l'esigenza.

In caso di pericolo grave o imminente, il Dirigente Scolastico adotta i provvedimenti di emergenza resi necessari dalla contingenza e ne informa tempestivamente l'Ente Locale, che diventa responsabile ai fini della sicurezza a termini di legge.

Art.35 - Formazione e informazione

Nei limiti delle risorse disponibili, devono essere realizzate attività di formazione e informazione nei confronti dei dipendenti e degli alunni.

I contenuti minimi della formazione sono quelli individuati dalla normativa vigente in materia.

Poiché la formazione dei lavoratori deve essere svolta in orario di servizio, per dare la possibilità a tutti i docenti di usufruirne senza interrompere l'erogazione del servizio scolastico, si organizzeranno gli incontri di formazione durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, in alternativa durante le ore pomeridiane, calendarizzando le stesse nel piano annuale delle attività affinché rientrino tra le attività lavorative retribuite e non costituiscano perciò oneri per l'amministrazione.


M.B. Lun



**TITOLO SETTIMO
NORME TRANSITORIE E FINALI**

Art. 36 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso in cui si verificano le condizioni di cui all'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001, il Dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali derivino oneri di spesa.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 37 – Natura premiale e procedura per la liquidazione della retribuzione accessoria

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.

In caso di mancata corrispondenza, il dirigente può eventualmente disporre – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto verso il raggiungimento degli obiettivi attesi – la corresponsione di un importo commisurato all'attestazione di attività oraria svolta, e comunque non superiore al 30% di quanto stabilito inizialmente.

Parte Pubblica

IL D. S.

(Prof. Giuseppe Scarpa)

Parte Sindacale

Cannas Roberta

Franzini M. Brunella

Ledda Alessandro

RAPPRESENTANTI OO.SS
FLC-CGIL SCUOLA
CISL-SCUOLA
FED.NAZ.GILDA/UNAMS
SNALS CONFESAL
ANIEF

FIRMATARIE CCNL

(E. Aroffu)

(S. Mette)

(L. Cariccia)

